DISCIPLINA DELLA PROROGA DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI

Art. 8

Norme finali e transitorie

Le disposizioni degli articoli da 1 a 7 si applicano, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a tutti gli organi amministrativi che alla stessa data non siano ancora scaduti. Gli organi amministrativi gia' scaduti alla data di entrata in vigore del presente decreto ed operanti pertanto in regime di proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Decorso il termine suddetto, gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 6. Restano confermati gli atti di ricostituzione di organi scaduti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto che siano stati adottati, in sostituzione degli organi collegiali competenti, dai rispettivi presidenti, in conformita' alle disposizioni vigenti alla data di compimento degli atti stessi. Per la ricostituzione degli organi delle persone giuridiche di cui al comma 1 dell'articolo 1, nei casi di cui al comma 2, gli organi competenti promuovono l'instaurazione delle procedure stabilite dalla legge 24 gennaio 1978, n. 14, entro il termine di cui allo stesso comma 2.

Versione in vigore dal 19 novembre 1993, non più in vigore dal 19 gennaio 1994 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disciplina della proroga degli organi amministrativi
Estremi	Decreto-legge 19 novembre 1993, n. 463
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1993

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disciplina-della-proroga-degli-organi-amministrativi-463-1993/art-8-norme-finali-e-transitorie/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it